

OGGETTO: Autorizzazione al segretario comunale per l'assunzione di incarico extra-lavorativo ai sensi articoli 107 lettera a) e 109 del vigente Regolamento organico del personale dipendente.

Delibera n. 96 d.d. 11.08.2021

LA GIUNTA COMUNALE

Alla trattazione del punto si assenta il Segretario Comunale Dott.ssa Lara Brunel in quanto interessato ai sensi dell'art. 65 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2. Verbalizza Sig. Dimitri Demarchi.

Richiamati gli artt. 107 e seguenti del R.O.P.D. ai sensi del quale l'amministrazione può autorizzare i dipendenti comunali allo svolgimento di attività eccezionali o saltuarie remunerate, da svolgersi al di fuori dell'orario di lavoro, purché le stesse non diano luogo a conflitti di interesse che possano in qualche modo interferire o pregiudicare il corretto adempimento dei compiti o doveri di ufficio.

Vista la domanda presentata, ai sensi dell'art. 109 del vigente R.O.P.D., dal Comune di Campitello prot. 5173 d.d. 11.08.2021, intesa ad ottenere il nulla osta alla supplenza da parte del Segretario comunale di Canazei per l'assenza del Segretario comunale di Campitello di Fassa per il periodo dal 30 agosto 2021 al 06 settembre 2021 compresi e dal 20 settembre 2021 al 26 settembre 2021 compresi.

Precisato che il vigente regolamento organico prevede all'art. 107 le attività compatibili e in particolare alla lettera a) la possibilità di assumere incarichi remunerati in altri enti locali.

Valutato che l'attività per la quale si chiede l'autorizzazione non dà luogo a conflitti di interesse che possano in qualche modo interferire o pregiudicare il corretto adempimento dei compiti o doveri di ufficio.

Preso atto che i compensi saranno comunque inferiori alla soglia minima indicata nell'art. 108 del vigente R.O.P.D. citato;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 109 del R.O.P.D., primo comma prima ipotesi (trattandosi di prestazione occasionale resa dal Segretario comunale a favore di soggetti privati o pubblici).

Acquisito preventivamente sulla proposta di deliberazione, il solo parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa, espresso, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, dal Sostituto Responsabile dell'Ufficio Segreteria.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio comunale e che quindi non è necessario il parere di regolarità contabile.

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

Visto il regolamento organico dei dipendenti comunali approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 20.12.2000 e s.m.;

Visto lo Statuto comunale;

Accertata la propria competenza, in base all'art. 53 c. 2 del Codice degli enti locali della

Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2.

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi di cui all'art. 183 c.4 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2.

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di autorizzare, per i motivi indicati, il Segretario comunale ad assumere l'incarico di supplenza presso il Comune di Campitello di Fassa per il periodo dal 30 agosto 2021 al 06 settembre 2021 compresi e dal 20 settembre 2021 al 26 settembre 2021 compresi.
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi di cui all'art. 183 c.4 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2, per i motivi espressi in premessa.
3. Di dare atto che a norma dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 avverso il presente provvedimento è possibile presentare:
 - a) Opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 c.5 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2;
 - a) Ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. entro 60 gg. ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
 - b) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199."